

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 33

Adunanza 26 agosto 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI TRANA - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1010 - 215409/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, MARIA PIA BRUNATO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ELENA FERRO e con la partecipazione del Vicesegretario Generale Supplente GIOVANNI MONTEROSSO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPINA DE SANTIS, VALTER GIULIANO e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Trana risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 76 - 782 del 22/07/1991 e di Variante, approvata con deliberazione G.R. n. 116 - 37360 del 03/08/1994;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 23 del 23/06/1998, una Variante parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 15 del 17/04/2003, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77), che ha trasmesso alla Provincia, in data 15/07/2003 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Trana:

- popolazione: 1.792 abitanti (al 1971); 2.509 ab. (al 1981); 3.083 ab (al 1991); 3.341 ab. (al 2001), dato che evidenzia una costante crescita;
- superficie territoriale di 1.652 ettari, dei quali 126 di pianura, 489 di collina e 1.037 di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 475 ha con pendenze inferiori ai 5°, 738 con pendenze tra 5° e 20°, i rimanenti con pendenze superiori ai 20°; è

caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.112 ettari (circa il **67%** della superficie territoriale), dalle quali deriva una prevalente caratterizzazione di pregio ambientale del territorio;

- sistema produttivo: non appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;
- è incluso nel *Sistema di diffusione urbana di Torino ovest*;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Susa, Sub-ambito *Comunità Montana Val Sangone*, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla ex S.S. n. 589 (ora di interesse provinciale) e dalle Strade Provinciali n. 184 e 187;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Torrente Sangone, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Ollasio e Rio Orbanà;
- tutela ambientale:
 - Biotopo di interesse regionale BR 10077 *Moncuni*, che si estende su una superficie comunale di circa 65 ettari;
 - Vincolo ex lege 1497/39 (ora D.lgs. n. 490/99), che si estende su una superficie comunale di circa 235 ettari;
 - Presenza di aree ad elevata qualità ambientale ex art. 12 del Piano Territoriale Regionale;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegata al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, al fine:

- di consentire più categorie di intervento edilizio immobili nei nuclei edificati esistenti;
- di incrementare in misura minima la capacità insediativa del P.R.G.C.;
- di ampliare le aree per servizi pubblici;
- di recepire nuove disposizioni legislative;
- di individuare zone per l'installazione di impianti per la telefonia mobile;

rilevato che il Comune di Trana, con la deliberazione testè citata propone, nello specifico, le seguenti modifiche cartografiche e normative:

- modifiche normative alle zone *CR (Aree residenziali di ristrutturazione)*;
- modifiche normative alle zone *E (Aree destinate ad attività agricola)*;
- la previsione di ampliamenti delle zone residenziali *Cc1, Cc31, Cc4 e Cc8*, che determina un incremento della capacità insediativa di P.R.G.C. pari allo 0,74%;
- la trasformazione di alcune zone da *Cp (Aree residenziali di progetto)* a *Cc (Aree residenziali di completamento)*;
- la riduzione dell'area a servizi *Sp 17* e la previsione di una nuova area *Sp 41*, con un incremento complessivo delle aree destinate a tale scopo pari a 2.882 mq;
- l'individuazione di tre zone *STC* destinate all'installazione di impianti per la telefonia mobile;
- recepimento dell'art. 9 della Legge 122/1989 in materia di parcheggi;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato

con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicato sul B.U.R. in data 21/08/2003, ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 21/08/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. **di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Trana, adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 17/04/2003:
 - a) in linea generale si rileva che la Variante in esame, composta da un elaborato descrittivo (riportante soltanto stralci delle norme che si intendono modificare) e da una cartografia scarsamente leggibile, non consente una agevole valutazione degli interventi proposti. Si riscontra, inoltre, l'assoluta mancanza di indicazioni, da parte del Comune, circa la congruità delle modifiche rispetto alle previsioni sovraordinate in materia di tutela ambientale, in un ambito territoriale peraltro sottoposto a vincoli di carattere nazionale (D.lgs. n. 490/99) e regionale (art. 12 del P.T.R.e Biotopo BR 10077), ripresi e fatti propri dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia. A tale proposito si rileva altresì che le scelte progettuali non sono state neppure valutate ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 40/1998;
 - b) in particolare, considerate alcune scelte operate dalla Variante, si invita il Comune a verificare attentamente i requisiti di applicabilità delle procedure del comma 7 art. 17, L.R. n. 56/77, in quanto:
 - o l'incremento di capacità insediativa previsto, pari allo 0,74%, è ammissibile unicamente in caso di raggiunto esaurimento della capacità insediativa del Piano Regolatore vigente. In caso contrario occorre applicare le procedure

previste per le Varianti strutturali, definite al comma 4 del sopra richiamato art. 17;

- o l'incremento proposto alle aree a servizi pubblici (pari a 2.882 mq.), non deve eccedere gli 0,5 mq/abitante e deve essere valutato tenendo conto di eventuali altre modificazioni intervenute con precedenti Varianti parziali;
- o le integrazioni normative, con le quali si modificano le categorie di intervento sugli immobili esistenti nelle zone *CR (Aree residenziali di ristrutturazione)* ed *E (Aree destinate ad attività agricola)*, si sopprime l'obbligo di P.E.C. nelle zone *Cp (Aree residenziali di progetto)*, con la conseguente trasformazione in zone *Cc (Aree residenziali di completamento)*, incidono sui principi informatori del Piano vigente, modificandone gli obiettivi e le scelte strategiche.

In merito alla legittimità dell'atto in esame, la Provincia non si esprime; si ricorda tuttavia che, come chiaramente sottolineato nella Circ. del Presidente Giunta Regionale 5 agosto 1998, n. 12/PET ad oggetto Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41, " .. l'approvazione da parte del Comune di una variante, erratamente qualificata non strutturale, è un atto illegittimo, con conseguenze anche sui successivi atti formati o rilasciati per la sua attuazione.";

- c) la Variante in esame è priva di qualsiasi elaborato di carattere geologico. Si richiamano, in proposito, i disposti di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b) della L.R. n. 56/77, la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP e la Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999, la quale precisa che "*... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.*";
- d) la Variante non è conforme ai disposti della L.R. n. 52/2000 ad oggetto *Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico* (in applicazione della Legge 447/1995) e della successiva deliberazione G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802 ad oggetto *L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio*. Si ricorda che ogni Variante al Piano regolatore deve essere formata tenendo conto della classificazione acustica del territorio e contenere indicazioni in merito all'interno della *Relazione Illustrativa*;
- e) si riscontra, infine, la carenza, nella deliberazione di adozione della Variante, della dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali espressamente richiesta dal citato settimo comma dell'art. 17, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

2. **di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. **di trasmettere** al Comune di Trana la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale Supplente
f.to G. Monterosso

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso